

ORIGINALE

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 8/98 d'ord. SEM.

N. 16/96 Reg. Gen.

La Corte di Appello di Palermo - Sezione ^{PRIMA} Quinta Penale

N. 2/96 REG. REV.

composta dai Signori Magistrati:

1. Dott. COSTANTINO FRANCO - Presidente

2. Dott. ANTONIO PRESTIPINO - Consigliere

3. Dott. AMALIA SETTINERI - "

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale di revisione (art. 630 e seg. C.P.P.)

CONTRO

1) MULE' ROSARIO nato a Camporeale il 24/6/942

2) RUSSO CASIMIRO nato a Carini il 18/7/957

3) BONELLO SALVATORE nato a Torretta il 2/7/947

-- TUTTI LIBERI PRESENTI --

PROCEDIMENTO DI REVISIONE

Visti gli artt. 623, 530, 544 comma 2°, 623 e ss. C.P.P.
decidendo in sede di rinvio della Corte di Cassazione, a

seguito di annullamento della sentenza resa dalla quarta
sezione di questa Corte in data 15/12/94, avverso la sentenza

della Corte di Assise di Palermo del 2/2/982 e quella della

Corte di Assise di Appello di Palermo del 27/6/984, in ordine

ai delitti di associazione per delinquere, omicidio aggra-

vato continuato in persona di Russo Giuseppe e Costa Filippo,

nonché ai connessi reati di armi e di furto aggravato in pre

giudizio di Governanti Elio.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con istanza depositata il 4 aprile 1994, Mulè Salvatore chiedeva a questa Corte la revisione della sentenza definitiva con la quale la Corte di Assise di Palermo lo aveva dichiarato colpevole, unitamente a Bonello Salvatore e Russo Casimiro, dell'omicidio aggravato e continuato commesso il 20 agosto 1977, nella piazza Pagliaro di Ficuzza, in pregiudizio del tenente colonnello dei carabinieri Russo Giuseppe e dell'insegnante Costa Filippo nonché dei reati ad esso connessi.

Allegava il Mulè che le dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, già facenti parte del sodalizio mafioso denominato cosa nostra, offrendo una nuova causale del delitto ed individuandone gli autori in Leoluca Bagarella, Vincenzo Puccio e Pino Greco, costituivano prove nuove idonee a dimostrare la sua estraneità allo stesso.

Ritenuta l'ammissibilità della richiesta di revisione ed instauratosi il giudizio, Bonello Salvatore e Russo Casimiro si associavano all'istanza proposta dal Mulè, invocando anch'essi, quale prova della loro innocenza, le propalazioni alla stregua delle quali l'omicidio era stato deliberato da cosa nostra ed eseguito da appartenenti a quel sodalizio.

La Corte acquisiva la documentazione allegata all'istanza ed i verbali delle dichiarazioni rese da Mutolo Gaspare, Marino Mannoia Francesco, Buscetta Tommaso e Calderone Francesco, Cancemi Francesco e Di Maggio Baldassare, mentre respingeva la richiesta di procedere all'esame degli stessi nel contraddittorio delle parti e, con sentenza in data 15 dicembre 1994, revocava quelle della Corte di assise e della Corte di assise di appello con le




quali Mulè, Bonello e Russo erano stati condannati in relazione ai sopra indicati reati, dai quali li assolveva per non aver commesso il fatto, determinando la pena che doveva ritenersi loro inflitta in relazione al reato di furto ed a quelli di detenzione e porto abusivo di armi, non connessi all'omicidio, per i quali avevano riportato contestuale condanna.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso il Procuratore Generale presso questa Corte chiedendone l'annullamento perché viziata da una pluralità di violazioni di legge.

Il ricorrente deduceva innanzi tutto che la Corte, avendo desunto l'innocenza dei condannati dall'esclusiva responsabilità dei nuovi incolpati, avrebbe dovuto sussumere la fattispecie entro il paradigma di cui alla lettera a) dell'art. 630 c.p.p. e, conseguentemente, ritenere l'inammissibilità della richiesta del Mulè, del Bonello e del Russo per non essere stata affermata con sentenza irrevocabile l'esclusiva responsabilità di altri in ordine al delitto del quale erano stati ritenuti colpevoli.

Deduceva altresì che il corollario secondo il quale tale delitto non avrebbe potuto esser commesso se non che da uomini d'onore poggiava, per un verso, sulla specialissima valenza attribuita al crimine dalla Corte che lo aveva individuato come la prima manifestazione dell'insorgente guerra di mafia, nonostante la divergenza tra le indicazioni date in proposito dai vari collaboratori e, per l'altro, sulla pretesa inderogabilità, in un contesto in cui le regole venivano sovente sovvertite, di quella secondo la quale solo gli associati avrebbero potuto prendere parte a siffatto omicidio, oltre che sul presupposto dell'estraneità dei tre condannati al sodalizio, che tuttavia era




stata desunta solo da dichiarazioni la cui specifica attendibilità era inficiata dal risalente ermetismo della famiglia dei corleonesi, adusa a non presentare ritualmente i propri adepti.

Il ricorrente denunciava tra l'altro anche la violazione degli artt. 190 e 238 c.p.p., in relazione alle ordinanze con cui la Corte aveva reiteratamente disatteso la richiesta di procedere all'esame dei collaboratori sulle cui dichiarazioni aveva poi fondato il proprio convincimento.

La Suprema Corte, pronunciando sul ricorso, affermava innanzi tutto che l'istanza doveva considerarsi correttamente ricondotta all'ipotesi di revisione prevista dalla lettera c) dell'art. 630 c.p.p., posto che le nuove prove indicate dai richiedenti erano funzionali non solo all'accertamento dell'altrui colpevolezza, bensì anche, ed indipendentemente da essa, all'affermazione di fatti incompatibili con la loro responsabilità, epperò censurava l'impugnata pronunzia, rilevando che di tale corretta impostazione la Corte territoriale non aveva fatto puntuale applicazione, avendo poi considerato determinante l'individuazione di Bagarella, Puccio e Greco quali responsabili del delitto e trascurato di approfondire, attraverso l'esame dei collaboratori di giustizia, i temi dell'estraneità dei condannati all'organizzazione mafiosa e dell'impossibilità di una loro partecipazione al delitto che, nella specifica prospettiva assunta, costituivano fatti di rilevante pregnanza ai fini della decisione.

Al riguardi affermava la Corte che, pur applicandosi l'art. 190 bis c.p.p. anche ai reati commessi prima dell'introduzione dell'art. 416 bis, così come correttamente ritenuto dai giudici di merito, era dato tuttavia evincere,




dalla sentenza n. 198/94 della Corte Costituzionale, che l'art. 238 c.p.p. in tanto consente di limitare il diritto delle parti di ottenere l'esame delle persone le cui dichiarazioni vengono acquisite da altro procedimento in quanto quelle stesse parti, se già individuate come destinatarie dell'accusa, siano state poste in condizione di partecipare all'esame nel procedimento connesso e che, per di più, la necessità dell'esame dei collaboratori di giustizia era stata esclusa nella specie sull'inesistente presupposto di una univoca individuazione del ruolo del Mulè, del Russo e del Bonello.

La Corte di legittimità osservava infine che l'accertato contesto mafioso del delitto non avrebbe dovuto risolversi comunque in un'occasione di rivisitazione della chiamata in correità fatta da Russo Casimiro alla stregua dei medesimi dati già presenti nel giudizio definito, quanto piuttosto in una rinnovazione della valutazione di essa in rapporto ai dati emersi nel giudizio di revisione, sicché, censurata anche sotto tale profilo l'impugnata sentenza, ne pronunciava l'annullamento, con conseguente remissione degli atti per il nuovo giudizio.

Citati nuovamente a comparire innanzi a questa Corte, Mulè Rosario, Russo Casimiro e Bonello Salvatore si costituivano ritualmente, mentre non compariva nessuna delle parti civili sebbene regolarmente citate.

Ammessi, con ordinanza resa all'udienza del 3 ottobre 1996, tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti, ivi compresi il verbale delle dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso innanzi alla commissione parlamentare antimafia e gli atti di cui alla nota depositata dal difensore del Mulè, si procedeva nel corso delle successive udienze all'esame dei testi Costa Fabio ed Orso Rosa,



prossimi congiunti dell'ucciso Costa Filippo, nonché all'escussione dei collaboratori Mutolo Gaspare, Di Maggio Baldassare, Cancemi Salvatore, Marchese Giuseppe, Marino Mannoia Francesco, Brusca Giovanni e Di Carlo Francesco.


Esaminati infine anche il Mulè, il Russo ed il Bonello, il rappresentante del P. G. ed i difensori degli stessi formulavano le conclusioni riportate nel verbale in atti.

Ciò premesso, è necessario ripercorrere ancora una volta la vicenda cui si riferiscono le istanze di revisione.

Nella serata del 20 agosto 1977, il tenente colonnello Giuseppe Russo e l'insegnante Costa Filippo venivano mortalmente attinti, mentre passeggiavano nella piazza Pagliaro di Ficuzza, da numerosi colpi di arma da fuoco esplosi, con una pistola calibro 38 e con due fucili calibro 12, da tre giovani che, secondo le concordi fonti oculari, li avevano raggiunti alle spalle, dopo essere discesi da un'autovettura Fiat 128 di colore verdino, risultata sottratta circa un mese prima in Palermo e che era stata vista immediatamente prima transitare sul viale centrale della piazza per poi immettersi sulla corsia laterale.

Con la medesima autovettura i tre killer, uno dei quali aveva sparato altri colpi di fucile e pistola contro le vittime già riverse al suolo, si erano subito dopo allontanati in direzione di Palermo.

Sul luogo del delitto vennero trovati, sotto il capo del Russo, un paio di occhiali con vetri neutri che erano verosimilmente caduti ad uno dei killer, mentre l'autovettura utilizzata dagli stessi venne rinvenuta, bruciata, a due



chilometri di distanza, in contrada Bivio Lupo.

Nel prosieguo doveva altresì accertarsi che i proiettili rinvenuti nel cadavere del Russo erano stati esplosi dalla medesima arma con la quale, alcune settimane prima, era stato ucciso, in Corleone, Palazzo Giovanni.

Ritenuto con certezza che l'obiettivo dell'agguato mortale era da individuare nel tenente colonnello Russo, del tutto occasionale essendo stata l'uccisione del Costa che a lui si accompagnava, i carabinieri del nucleo investigazioni di Palermo ne indicarono la causale nell'attività investigativa che lo stesso, pur avendo lasciato il servizio nell'Arma, stava svolgendo in forma privata circa una sospetta assegnazione effettuata dalla S.p.A. Lodigiani, aggiudicataria dell'appalto relativo alla costruzione della diga Garcia, in favore del geometra Modesto di Corleone ed attribuirono la responsabilità del duplice omicidio all'associazione mafiosa facente capo a Riina Salvatore, Provenzano Bernardo e Bagarella Leoluca, già luogotenenti di Liggio Luciano.

Con un successivo rapporto del 25 agosto 1978, gli investigatori denunziarono ventisei persone quali membri di sodalizi mafiosi, riferendo di aver individuato due associazioni, coordinate l'una dai predetti Riina, Provenzano e Bagarella e l'altra da Badalamenti Gaetano e Di Maggio Rosario, tra le quali erano insorti molteplici contrasti nel settore del commercio degli stupefacenti ed in quello dei sequestri di persona ed alle quali andavano ricondotti vari fatti di sangue verificatisi in tempi recenti, tra cui l'omicidio in questione.

Nel successivo mese di settembre l'arresto, in Partinico, di



C. 22

D'Armetta Francesco e Russo Casimiro, per detenzione e porto abusivo di armi, determinava una svolta nelle indagini giacchè in tale contesto quest'ultimo confessava la propria responsabilità nell'omicidio del tenente colonnello e del Costa, chiamando in correità il Mulè ed il Bonello.

Instauratosi procedimento penale a carico di costoro, anche in relazione ai connessi reati di detenzione e porto illegale di armi, furto ed associazione per delinquere, gli stessi venivano dichiarati colpevoli e condannati con sentenza della Corte di assise di Palermo, confermata nel successivo grado del giudizio.

Nel prosieguo, divenuta ormai definitiva la pronunzia, nuove indicazioni sulla causale e sui responsabili del duplice omicidio sopravvenivano da parte di numerosi soggetti che, avendo intrapreso a collaborare con la giustizia, ne prospettavano la matrice mafiosa, attribuendone la responsabilità ad esponenti del sodalizio criminoso denominato cosa nostra e collocandolo, quindi, esattamente nel contesto inizialmente individuato dagli inquisiti.

Tali dichiarazioni, che determinavano l'avvio di un procedimento penale, non ancora conclusi, a carico di Riina Salvatore, Leoluca Bagarella, Provenzano Bernardo e Greco Michele per il duplice omicidio in pregiudizio del Russo e del Costa, rappresentano le prove nuove in forza delle quali è stata richiesta la revisione della condanna emessa nei confronti del Mulè, del Russo e del Bonello.

Tutto ciò premesso, va osservato che la pronunzia annullata ha affermato l'ammissibilità della richiesta in rapporto all'ipotesi prevista




dall'art. 630 lettera c) C.P.P., sulla scorta di un'analisi - incentrata sull'attitudine dimostrativa e sulla funzionalità dei nuovi dati probatori a scagionare i richiedenti in ragione della intrinseca incompatibilità di tali dati con l'ipotesi accusatoria recepita in sentenza - che, come si è rilevato, è stata ritenuta assolutamente ineccepibile in sede di legittimità.

Ne consegue che, richiamato in questa sede il corretto percorso argomentativo che ha portato a ritenere l'ammissibilità delle istanze, può senz'altro procedersi all'esame del merito delle stesse.

Al riguardo, premesso che nel giudizio di revisione il riesame deve rigorosamente limitarsi alla valutazione delle nuove risultanze e della loro eventuale idoneità a superare la valenza probatoria di quelle su cui si fonda la pronuncia definitiva, appare opportuno, per ragioni di chiarezza espositiva riassumere innanzi tutto i contenuti delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia escussi nel presente giudizio.

Mutolo Gaspare, esaminato all'udienza del 20 marzo 1997, ha riferito di aver appreso dell'omicidio mentre era detenuto, insieme ad altri uomini d'onore, nell'infermeria del carcere dell'Ucciardone e di aver saputo in breve che Riina Salvatore e Liggio Luciano avevano manifestato un assoluto favore per l'eliminazione di qualsiasi esponente delle forze dell'ordine, così entrando in attrito con Badalamenti Gaetano che era per una linea di condotta molto più morbida nei confronti delle istituzioni.

Lo stesso ha quindi riferito di aver appreso direttamente da Liggio Luciano, ristretto nel medesimo reparto, che il Russo era persona che aveva fatto loro molto male, perché "era un temerario, quando erano latitanti, il



riferimento era a Provenzano a Riina e allo stesso Liggio,andava fino a Corleone, ad andarli a cercare nelle masserie e quindi era un odio che avevano i corleonesi per il capitano Russo”.


Infine, il Mutolo ha aggiunto di aver sentito che l’eliminazione di quest’ultimo era stata accelerata dalle indagini che aveva cominciato a fare privatamente in merito alla realizzazione della diga Garcia, intorno alla quale ruotavano grossi interessi economici.

Quanto al Mulè, al Russo ed al Bonello, il collaboratore ha dichiarato di aver riferito della loro innocenza fin dall’inizio della sua collaborazione ed ha escluso la loro qualità di uomini d’onore, aggiungendo che l’eventuale utilizzazione in un omicidio di un estraneo all’organizzazione ne comporta la successiva affiliazione al fine di una totale corresponsabilizzazione.

Sul punto ha poi precisato che, sebbene i corleonesi non usassero presentare i componenti della loro famiglia - tanto che egli ne conosceva solo i pochi che, come Riina, Provenzano, Liggio e Bagarella, erano stati presenti anche nel territorio palermitano^{ss} - la prassi non valeva nei riguardi di quelli tra loro che venivano arrestati e la cui qualità venivano in tal caso resa immediatamente nota agli altri uomini d’onore.

Di Maggio Baldassare, esaminato nel corso della stessa udienza, ha riferito esclusivamente di quanto gli era stato detto da Agrigento Giuseppe circa gli autori (Bagarella, Greco Giovannello, Brusca Giovanni, Riina e lo stesso Agrigento Giuseppe ed il di lui fratello) e le modalità del delitto.

Dei collaboratori escussi nel corso della successiva udienza del 27 marzo, Cancemi Salvatore ha dichiarato di aver saputo da Pippo Calò, suo




capo mandamento, che l'omicidio era stato voluto da Riina e Provenzano e di aver poi appreso da Ganci Raffaele che Bagarella e Pino Greco Scarpa ne erano responsabili, mentre Marchese Giuseppe ha affermato di aver saputo della responsabilità di costoro dal fratello Antonino che gli aveva indicato altri due di cui però non ricordava il nome. Lo stesso dichiarava che, secondo quel che si diceva all'interno di cosa nostra, i tre condannati non avevano nulla a che fare con l'omicidio.

Marino Mannoia Francesco all'udienza del 20 maggio '97 ha dichiarato di aver saputo dell'omicidio dal suo capofamiglia Stefano Bontade che si lamentava di non esserne stato preventivamente informato e che ne aveva chiesto conto a Greco Michele, il quale, dopo aver protestato di non saperne nulla, aveva finito per ammettere che era stata opera dei corleonesi e che comunque era un fatto che riguardava esclusivamente quella famiglia.

Il Marino Mannoia ha precisato di aver anche saputo direttamente da Pino Greco "Scarpa" e da Puccio Vincenzo che essi erano stati tra gli autori, unitamente al Bagarella, ma di non essere a conoscenza dei motivi del delitto, avendo solo un vago ed incerto ricordo che questi potessero essere connessi ad una qualche utilità che il colonnello Russo cercava di ricavare dalla realizzazione della diga Garcia, cosa che peraltro non ricordava neppure da chi avesse sentito dire.

Lo stesso, mentre ha escluso che i tre condannati avessero preso parte all'omicidio non risultandogli la loro affiliazione a cosa nostra, ancorché egli avesse personalmente conosciuto Russo Casimiro durante la sua detenzione, ha anche dichiarato che la famiglia di Corleone è schiva e




non è solita presentare i propri componenti.

E' stato quindi escusso Brusca Giovanni, il quale ha riferito di essere tra i responsabili del duplice omicidio, rappresentando che già da molto tempo Riina Salvatore aveva manifestato la volontà di uccidere il colonnello Russo perché gli dava la caccia per arrestarlo ed infastidiva il suo operato nella costruzione della diga Garcia.


Il collaboratore ha quindi descritto come segue i modi ed i tempi del delitto : "dava una serie di responsabilità al colonnello Russo, in quanto decideva di..... voleva ucciderlo. So che aveva chiesto l'autorizzazione in commissione perché voleva uccidere il colonnello, gli è stato imposto di no. Un bel momento lui ha saputo che si trovava a Ficuzza nel suo territorio, cioè nel mandamento di Corleone ed ha organizzato in maniera molto repentina l'omicidio.

Al che, un giorno, mentre mi trovavo, nel primo pomeriggio, a San Giuseppe Jato, mi viene a trovare Salvatore Riina assieme al cognato Leoluca Bagarella, Giovannello Greco, Giuseppe Greco Scarpa; mi dice che dobbiamo preparare le armi perché hanno la possibilità di commettere questo omicidio.....e diceva che lui, essendo nel suo territorio, l'averlo ucciso, dice "vediamo chi mi viene a dire qualche cosa", cioè sfidando tutti i componenti o quelle persone che erano contrarie all'uccisione del colonnello.....la mia partecipazione fu quella di andare a prendere le armi che io custodivo in contrada Dammusi e andare a prendere un bidoncino di benzina. Dopo di che ci recammo.....cerco a Giuseppe Agrigento perché avevamo bisogno di un'altra macchina, con due macchine



ci rechiamo a Ficuzza.....

Arrivando a Ficuzza abbiamo trovato a Filippo Marchese con una macchina rubata, una Fiat 128 di colore verde. Non so come si è recato a Ficuzza, da solo o in compagnia, comunque lì ho trovato Filippo Marchese.....proprio all'entrata di Ficuzza, dove loro avevano l'appuntamento, nonci rechiamo a Ficuzza e ci ritroviamo quelle persone che ho già menzionato e cominciamo ad organizzare operativamente quello che si doveva fare. Io e Giuseppe Greco Scarpa con la mia Fiat 127 ci rechiamo nella piazzetta.....eravamo con due macchine.....Greco Scarpa non vuole partecipare all'omicidio perché si spaventa che il colonnello Russo lo potrebbe riconoscere, però ci mettiamo a distanza per vederlo quando poterlo individuare perché non sapevamo dove abitava, però si sapeva che era in piazza che si faceva una passeggiata.....facciamo un giro nella piazzetta e non vediamo niente.....e ritorniamo un'altra volta giù all'ingresso di Ficuzza, dopo di che ritorniamoscendiamo dalla macchina e ci mettiamo davanti al bar che si trova all'angolo.....e a distanza c'erano Giovannello Greco, Filippo Marchese che guidava e Leoluca Bagarella.....al che, individuato il colonnello Russo.....Giuseppe Scarpa dà l'okay con un segnale già stabilito prima.....al che, i tresi mettono in macchina, passano davanti a noi, basta che ci siamo guardati, si sono fermati, ripeto davanti a noi, sono scesi, si sono fatti la passeggiata a piedi, appena hanno sorpassato il colonnello Russo, credo che.....dalle




costoro lo utilizzavano per recare qualche beneficio a cosa nostra, come di fatto era accaduto in favore di Di Cristina, Calderone e Badalamenti.

Lo stesso ha specificato che l'omicidio era stato commesso da Pino Greco Scarpa, da Marchese Antonino, dal Bagarella, forse anche da Puccio Vincenzo, da esponenti della famiglia di San Giuseppe Jato (Bernardo Brusca gli aveva detto di aver messo anche i suoi uomini), con il supporto logistico di Filippo Marchese e che proprio il 20 agosto del '77, Bagarella, avendo pranzato insieme a lui nella sua villa di Trabia, lo aveva informato dell'omicidio che stava per commettere.

Anche Di Carlo ha escluso la partecipazione dei tre condannati , poiché estranei a cosa nostra, precisando al riguardo che egli, diversamente da altri collaboratori di giustizia in precedenza escussi, conosceva tutti i membri della famiglia di Corleone, tanto da aver potuto indicare i nominativi di soggetti rimasti ancora sconosciuti e ciò in virtù del suo intenso rapporto con Riina,

Al riguardo ha anche sottolineato che, essendo contrari alla linea d'azione propugnata dal Riina sia il Badalamenti che il Rimi, rispettivamente capi dei mandamenti di Terrasini ed Alcamo, cui avrebbero dovuto far capo Russo Casimiro e Bonello Salvatore, poteva escludersi anche sotto tale profilo l'eventualità di un loro coinvolgimento nel fatto in esame, voluto essenzialmente da Riina e dagli uomini della famiglia di Corleone.

Tali essendo i contenuti essenziali delle informazioni assunte nel presente giudizio, non può che convenirsi sull'esattezza della tesi secondo la quale il complesso delle conoscenze che esse hanno consentito di acquisire in




ordine al delitto in esame si risolve in una totale e definitiva sconfessione delle dichiarazioni rese da Russo Casimiro, la cui credibilità rimane travolta dalla ben maggiore consistenza e dal superiore livello di credibilità delle indicazioni date dai collaboratori di giustizia escussi.

Invero, alla stregua degli ormai consolidati criteri di valutazione, indubbia si palesa l'intrinseca affidabilità delle dichiarazioni rese da questi ultimi: al di là del fatto che, per molti di essi, la credibilità soggettiva è stata positivamente vagliata dalla Suprema Corte nell'ambito di altri procedimenti, confortano in tal senso, innanzi tutto, la coerenza, la logica interna ed il buon livello di articolazione dei loro resoconti che, riflettono significativamente, per la diversa ampiezza ed immediatezza delle cognizioni dimostrate, la differente posizione nel sodalizio in genere e rispetto allo specifico delitto in particolare.

E' infatti verosimile e logicamente accettabile che Mutolo Gaspare, affiliato all'organizzazione mafiosa da diversi anni, fosse stato messo al corrente degli attriti insorgenti, all'epoca del delitto, fra la cosca corleonese decisa a stravolgere le ordinarie modalità di approccio con le istituzioni e quelle ancorate alle consuete linee di condotta del sodalizio e della valenza che lo stesso poteva assumere in tale contesto, così come è verosimile che, data la sua recente affiliazione, non ne fosse stato informato il Cancemi che ha mostrato di non avere cognizioni al riguardo.

Analoghe considerazioni possono ripetersi per Brusca Giovanni, figura emergente, ma accreditata dallo spessore mafioso del padre, capo della famiglia di San Giuseppe Jato e per Di Carlo Francesco, divenuto nel




prosieguo figura di spicco del sodalizio criminale, ma già allora vicinissimo ai corleonesi ed al loro capo.

Alla plausibilità delle loro informazioni dirette, si aggiunge altresì quella delle fonti mediate rappresentate nella totalità dei casi da soggetti (Bagarella, Calò, Greco Giuseppe Scarpa, Agrigento Giuseppe, Bontade Stefano, Puccio Vincenzo) inseriti in posizioni di rilievo nell'associazione criminale ed in particolare nella famiglia di Corleone o in quelle ad essa vicine e, per di più, in larga misura indicati da Brusca Giovanni e Di Carlo Francesco come personalmente coinvolti nel duplice omicidio.

Costituisce poi dato altamente positivo sotto il profilo in esame e particolarmente rilevante data la personale partecipazione del Brusca al delitto, l'assoluta mancanza di contraddittorietà nella dettagliata ricostruzione che costui ha offerto dell'evento e dei fatti che ebbero a determinarlo.

Peraltro attendibili appaiono le spiegazioni offerte in merito alla sola incongruenza rilevata dal P.G.,⁸ con riferimento alle armi utilizzate nell'agguato, avendo il Brusca fatto presente che l'impiego dei fucili a canne mozze - oggettivamente accertato dalle indagini - poteva essergli sfuggito, date le loro ridotte dimensioni che a distanza li rendevano similari alle pistole e l'assimilabilità del rumore dei colpi da essi esplosi a quello provocato dagli spari di una pistola.

Confortano in tal senso la circostanza che, prima del rilievo, il Brusca aveva già dichiarato di aver fornito per l'esecuzione dell'omicidio sia pistole calibro 38, sia fucili a doppietta, mostrando di possedere cognizioni




adeguate e compatibili col ruolo attribuitosi ed il fatto che, per il resto, la descrizione delle modalità dell'agguato e le indicazioni date sugli autori del medesimo sono state perfettamente conformi alla ricostruzione fattane, ab extrinseco, in base alle risultanze acquisite nel corso delle prime indagini.

Avvalorano, ancora, l'intrinseca attendibilità dei menzionati collaboratori l'assenza di qualsiasi interesse a scagionare i tre condannati - particolarmente evidente ove si consideri che l'affermazione della loro innocenza non costituiva imprescindibile conseguenza della matrice mafiosa attribuita all'omicidio - e la costanza delle indicazioni offerte in questa ed in altre sedi e di cui è sintomatica tanto l'esiguità delle contestazioni mosse nel corso dei rispettivi esami (cfr. verbali dell'udienza in data 20/3/97 fg. 25 e dell'udienza in data 27/3/97 fg. 51) che la plausibilità delle spiegazioni offerte.

Per quel che concerne, in particolare, la contestazione formulata dal rappresentante dell'accusa in merito⁸ alle precisazioni fornite da Brusca Giovanni sul numero delle autovetture utilizzate nella circostanza, va poi osservato che le dichiarazioni rese in proposito, nel loro complesso, non sembrano giustificare il rilievo, apparendo sostanzialmente costante, nella ricostruzione dei fatti offerta dal dichiarante, il riferimento a tre autovetture e, precisamente, alla Fiat 124 special Di Agrigento Giuseppe, alla Fiat 128 di cui disponeva Marchese Filippo ed alla Fiat 127 dello stesso Brusca.

Connotata di grande verosimiglianza è, infine, la matrice mafiosa del delitto e l'attribuzione dello stesso alla cosca dei corleonesi, avvalorata




dall'intuibile ostilità suscitata dall'incessante attività investigativa svolta dalla vittima nei riguardi della stessa, così come altamente verosimile, sol che si consideri come fosse stata privilegiata nella prima fase delle indagini, è la particolare valenza attribuita all'omicidio, quale manifestazione dell'insorgente rottura degli equilibri mafiosi.

Ciò considerato, emerge con perfetta evidenza già dall'analisi ora svolta, come pure dai contenuti delle dichiarazioni in precedenza esposte, come la totalità dei collaboratori di giustizia esaminati abbia costantemente ribadito che l'omicidio del colonnello Russo fu fortemente voluto dalla cosca dei corleonesi e dalla medesima portato ad esecuzione in un contesto che non registrava l'unanime consenso delle altre famiglie mafiose.

Risulta ancora, non ricorrendo discrasie effettivamente idonee a compromettere l'attendibilità delle indicazioni date in tal senso, la plusvalenza dell'omicidio rispetto alle ragioni, prossime e remote, che ebbero a determinarlo.

Depongono in tal senso innanzi tutto le informazioni rese dal Brusca, il quale, soggettivamente qualificato dall'ampiezza e originalità delle cognizioni dimostrate, ne ha indicato la causale nella gravissima avversione coagulatasi attorno alla persona del colonnello per la tenacia delle sue indagini, esasperata in ultimo dalla percezione dell'intralcio che lo stesso avrebbe potuto rappresentare per gli interessi della mafia corleonese, occupandosi delle vicende relative alla costruzione della diga di Garcia ed infine valorizzata per commettere un omicidio che, per la qualità della




vittima, rappresentasse anche affermazione della loro forza rispetto alle famiglie mafiose dissenzienti.

Va a questo punto rilevato che nessuno degli altri collaboratori di giustizia ha dato indicazioni incompatibili con la causale indicata dal Brusca, profilandosi talune piuttosto come segmenti delle maggiori cognizioni plausibilmente possedute da quest'ultimo.

Mentre il riferito odio dei corleonesi per il colonnello Russo ha trovato costante conferma nella totalità delle altre dichiarazioni, si da essersi rivelato come un dato di comune conoscenza tra gli appartenenti alle varie cosche mafiose, l'insofferenza del Riina e dei suoi uomini all'attenzione manifestata dal Russo per la costruzione della diga di Garcia, ignota alla maggior parte dei collaboratori esaminati, ha trovato significativo riscontro nelle dichiarazioni del Di Carlo, uomo di fiducia del Riina, che ha riferito dell'interesse in ultimo sviluppato dalla vittima nel settore degli affari e, soprattutto, nell'esito di quelle prime indagini che, nell'immediatezza del fatto, avevano appurato che il Russo, avendo lasciato il servizio nell'Arma (al tempo del delitto risultava formalmente in convalescenza), aveva cominciato ad interessarsi del subappalto concesso in favore del geometra Modesto di Corleone, anziché al suo amico Cascio Rosario, dalla società che si era aggiudicata la costruzione della diga.


Quanto alla valenza simbolica che connotò il delitto nella rappresentazione fattane dal Brusca, imprimendogli una significatività ulteriore rispetto a quelle ora evidenziate, l'indicazione ha trovato positivo riscontro nelle dichiarazioni del Mutolo, del Marino Mannoia e del Di Carlo



che, oltre che del forte rancore dei corleonesi e dell'imputabilità a quella famiglia della decisione di uccidere il colonnello, hanno riferito in termini univoci della grave contrapposizione insorta tra la stessa e le famiglie mafiose allineate su una diversa linea di condotta rispetto alle istituzioni.

In proposito va rilevato che Di Carlo Francesco ha riferito che tali famiglie furono infine costrette, nel corso di una riunione della commissione provinciale di cosa nostra, a dare il loro consenso all'omicidio, con ciò discostandosi in qualche misura dalle indicazioni date dal Brusca, Marino Mannoia, dal Mutolo che hanno viceversa riferito del prevalere del dissenso in seno alla commissione, ma, al di là del fatto che le sue dichiarazioni si risolvono comunque in una conferma della spaccatura verificatasi tra la cosca corleonese e quelle che si opponevano alla nuova strategia, va osservato che la circostanza che il delitto venne commesso, con evidente tempismo, solo quando la vittima si era portata nel territorio di pertinenza dei corleonesi, induce a ritenere che il Di Carlo, che d'altra parte non partecipava alle riunioni della commissione, abbia ricevuto sul punto un'informazione non del tutto rispondente a verità.

Anche la collocazione temporale dell'omicidio, perpetrato ai primordi della guerra di mafia, avvalorò il dato della plusvalenza che il delitto veniva ad assumere nelle prospettive dei corleonesi, valorizzandolo come la prima ed eclatante manifestazione della deliberata volontà di infrangere le linee di condotta tradizionali di cosa nostra e delle tendenze egemoniche di quella cosca che avrebbero portato, in epoca immediatamente successiva, alla




progressiva emarginazione dell'ala moderata e, quindi, alla sistematica eliminazione delle famiglie che ne facevano parte.

Alla stregua delle considerazioni che precedono deve ritenersi, in definitiva, che le disomogeneità rilevate dall'accusa con riferimento alle motivazioni del delitto, sono evidentemente riconducibili ad una cognizione frammentata delle stesse che, peraltro, considerate le diverse posizioni occupate nel sodalizio dai collaboratori escussi, si risolve in una conferma della loro genuinità e non incrina la credibilità delle più ampie indicazioni date dal Brusca, dal Mutolo, dal Marino Mannoia e dal Di Carlo.

Non può che convenirsi, dunque, che le informazioni assunte, convergendo perfettamente nel riferire il delitto ad uno scenario mafioso ed, adeguatamente, nell'indicarne la causale nella sinergia tra la risalente avversione della cosca corleonese verso il Russo, la contingente insofferenza per le iniziative in ultimo assunte e la nuova strategia intrapresa dalla medesima cosca nei confronti delle istituzioni ed all'interno di cosa nostra, costituiscono nel loro complessò un compendio probatorio di sicura affidabilità che contraddice radicalmente il contesto accreditato dalla confessione e dalla chiamata in correità di Russo Casimiro.

Le indicazioni di quest'ultimo, indubbiamente povere sotto il profilo contenutistico, sostanziandosi essenzialmente nella descrizione della fase esecutiva, collocavano infatti il duplice omicidio in uno scenario di criminalità comune, lasciando nel vago il movente che lo aveva determinato, con l'effetto di precludere la reale comprensione del grave fatto di sangue.


Avvalorate solo da una discutibile spontaneità e da limitate cognizioni



(tipo e colore dell'autovettura utilizzata dai killers e luogo dell'agguato), nonché dalla mancata prospettazione di alibi credibili da parte del Mulè e del Bonello, la confessione e la chiamata di correo su cui si fonda la sentenza definitiva perdono ogni credibilità a fronte dell'efficacia probatoria delle informazioni rese dai collaboratori di giustizia esaminati nel presente giudizio, rivelandosi per una fonte inquinata e grandemente sopravvalutata.

Pur non addentrandosi in una disamina degli elementi che, già nel precedente giudizio, svilivano soggettivamente ed oggettivamente detta confessione (ritrattazione, diversità delle armi in possesso di Russo Casimiro da quelle utilizzate per l'omicidio, falsità delle indicazioni date sul momento centrale della fase esecutiva, carenza di riscontri della chiamata di correo), non può non rilevarsi come la stessa potesse aver trovato la sua genesi nelle deficitarie capacità intellettive del Russo e, quanto ai suoi limitati contenuti, nella diffusa conoscenza delle modalità esecutive del delitto dallo stesso riferite, ampiamente riportate dagli organi di informazione che all'epoca si occuparono a lungo del clamoroso delitto.

Va peraltro sottolineato, rilevando sulla rivalutazione che della confessione in discorso va fatta alla luce delle nuove emergenze, che il Russo, sia pure con riferimento alla sola fase esecutiva, non dimostrò mai consapevolezza di dati che potessero far parte esclusivamente del patrimonio cognitivo degli autori del delitto e che, inevitabili suggestioni dovettero accompagnarsi all'azione dei carabinieri che fecero visionare al Russo gli oggetti su cui operare il riscontro.




Ne deriva l'assoluta inidoneità di un simile quadro probatorio a resistere all'efficacia dimostrativa delle nuove acquisizioni che propongono una convincente ed esaustiva spiegazione del delitto, realisticamente e dettagliatamente inserendolo nella logica di una reazione mafiosa all'azione del colonnello Russo e nel contesto dell'insorgente frattura degli equilibri tra le cosche in cui l'omicidio avrebbe assunto la valenza di un segnale forte della nuova strategia perseguita dai corleonesi.

Questa Corte ritiene peraltro che, squalificata nei suoi riferimenti ad un contesto rivelatosi falso ed ad una causale vaga ed intrinsecamente povera sin dall'origine, la confessione di Russo Casimiro non possa essere recuperata, inserendo brandelli della stessa nel nuovo quadro probatorio scaturito dalle informazioni assunte in questa sede.

Alla stregua delle stesse con le quali è stata concordemente negata la qualità di uomo d'onore di Mulè Giovanni, Russo Casimiro e Bonello Salvatore, come pure la loro assenza dallo scenario del delitto, può innanzi tutto escludersi con certezza che costoro facessero parte di cosa nostra.

L'ipotizzata riservatezza dei corleonesi e l'eventualità che i predetti potessero essere oscuri uomini d'onore della famiglia del Riina appare, infatti, alla luce delle propalazioni dei collaboratori più vicini alla stessa, un'elaborazione di coloro che, inseriti nelle cosche palermitane, non avevano occasioni di contatto se non con quelli tra i corleonesi che, come Riina, Provenzano, Bagarella e pochi altri, operavano fuori dal loro mandamento e la cui qualità era difatti nota a tutti gli uomini d'onore.

Ridonda in tal senso il fatto che l'asserita prassi subiva eccezione,




secondo quanto riferito da Mutolo, in caso di detenzione, ossia, in definitiva, allorquando si presentava l'occasione di un contatto tra appartenenti a cosche territorialmente lontane, cosa che rende verosimile l'assunto del Di Carlo che, negando l'asserita consuetudine alla riservatezza, ha dichiarato trattarsi in realtà di un equivoco ingenerato dalla rarità dei contatti avuti con la famiglia mafiosa di Corleone dalla maggior parte di coloro che hanno intrapreso a collaborare con la giustizia.

Sotto altro profilo va osservato che, in ogni caso, il Mulè, il Bonello ed il Russo sarebbero stati noti almeno a Brusca Giovanni che, viceversa, con l'attendibilità derivante dalla sua posizione nella famiglia di San Giuseppe Jato, vicinissima per interessi e territorio a quella del Riina, ha escluso con certezza la loro qualità di uomini d'onore, assumendo di conoscere tutti i componenti della cosca mafiosa di Corleone, così come ha peraltro dichiarato anche il Di Carlo.

L'asserita riservatezza della famiglia dei corleonesi, non riscontrata da alcun dato oggettivo, va considerata a questo punto null'altro che una soggettiva convinzione, neppure sorretta da un adeguato rigore logico, sulla quale non è possibile fondare valide ipotesi di colpevolezza.

Ma, al di là del fatto che l'appartenenza dei tre a cosa nostra costituisce un'illusione, va osservato che l'incompatibilità tra la rappresentazione del duplice omicidio quale emerge dalle convergenti informazioni offerte dai collaboratori di giustizia e la versione data da Russo Casimiro con la sua confessione è totale e che arbitraria sarebbe la collocazione dello stesso, del Mulè e del Bonello nel diverso contesto al



quale le prime hanno consentito di ricondurre il delitto e di individuarne la causale.

Tutti i collaboratori di giustizia interpellati al riguardo hanno negato con certezza che i tre fossero tra gli esecutori materiali e tanto deve ritenersi sicuramente attendibile.

Le dichiarazioni del Brusca, che assumono al riguardo il particolare rilievo che deriva dalla sua personale partecipazione al fatto, sono state chiare ed esaustive in tal senso ed hanno trovato conferma nelle indicazioni provenienti dagli altri collaboratori che hanno concordemente escluso i condannati dalla scena del delitto.

Peraltro siffatte indicazioni sono avvalorate logicamente dal fatto che solo individui di provata abilità e sicura affidabilità avrebbero potuto far parte del gruppo di fuoco incaricato dell'omicidio di una vittima eccellente e per di più connotato di valenze simboliche o comunque intervenire direttamente e personalmente.

Una simile conclusione si impone con evidenza nei riguardi di Russo Casimiro, attese le sue condizioni intellettive, ma si estende agevolmente anche al Mulè ed al Bonello, nessuno dei quali è raggiunto da indicazioni o da qualsivoglia elemento che consenta di individuarli come killers che riscuotevano la fiducia di cosa nostra.

Escluso che taluno dei tre potesse aver avuto nell'esecuzione del delitto il ruolo operativo ai medesimi attribuito dalle dichiarazioni confessionarie di Russo Casimiro, costituisce ancora una volta un'illusione non sorretta da alcun dato processuale ricorrente nel processo definito o acquisito nel




presente giudizio, l'ipotesi che costoro potessero aver viceversa oscuramente operato nella fase preparatoria e precisamente che avessero provveduto ad informare dell'imminente arrivo del colonnello a Ficuzza quel Pino Greco Scarpa che il Brusca ha indicato come l'informatore di Riina, rimanendo ignoti a tutti i collaboratori di giustizia che hanno riferito in proposito ed allo stesso Brusca.

L'ipotesi è peraltro svalutata dalla circostanza che la loro appartenenza alle aree di predominio delle cosche capeggiate da Rimi e Badalamenti, facenti parte della coalizione contraria all'eliminazione del colonnello Russo, nell'assenza di qualsiasi prova circa il loro collegamento alle cosche favorevoli, ne faceva soggetti assolutamente inadatti al compito.

Si tratterebbe comunque di una congettura del tutto svincolata dagli effettivi contenuti della confessione e della chiamata in correità di Russo Casimiro, il contenuto delle quali ne sarebbe stravolto, sì da residuarne solo il dato astratto di una responsabilità nell'omicidio che verrebbe tuttavia ancorata ad un contesto, ad una causale ed ad un ruolo affatto diversi da quelli rappresentati dal predetto.

Questa Corte ritiene quindi che, alla stregua dei dati offerti al giudizio, l'eventualità dell'inserimento di Mulè Salvatore, Russo Casimiro e Bonello Salvatore nel sodalizio mafioso rappresenti solo un'elaborazione non assistita da sufficiente rigore deduttivo e che il complesso delle emergenze probatorie valga a consentire una ricostruzione del delitto di sicura attendibilità ed incompatibile, quanto al contesto, alla causale ed alla sua concreta esecuzione, con quella accreditata dalle dichiarazioni rese da Russo



Casimiro nel processo definito e rispetto alla quale il recupero del valore probatorio di queste ultime si risolve in prospettazioni squisitamente ipotetiche.


La piena attendibilità delle informazioni assunte nel corso del presente giudizio e, per converso, la radicale inattendibilità delle dichiarazioni confessorie e della chiamata in correità su cui si fonda la pronuncia di condanna, inducono pertanto a ritenere l'estraneità di Mulè Salvatore, Russo Casimiro e Bonello Salvatore dall'omicidio del colonnello Russo e dell'insegnante Costa Filippo, dai reati ad esso connessi e dal delitto associativo loro attribuito.

Vanno conseguentemente revocate sia la sentenza della Corte di Assise di Palermo del 2 aprile 1982 che la sentenza della Corte di Assise di appello di Palermo del 27 giugno 1984, limitatamente alla condanna dei predetti per i delitti di associazione per delinquere, omicidio aggravato e continuato, detenzione e porto illegale di armi, furto aggravato di autovettura in danno di Governanti Elio, dai quali gli stessi vanno assolti per non aver commesso il fatto.

Va quindi rideterminata la pena relativa ai reati irrevocabilmente accertati nei confronti dei medesimi ed estranei all'istanza di revisione.

Riguardo a Mulè Rosario in ordine ai reati di furto pluriaggravato di ovini, nonché di detenzione e porto abusivo di armi, va fissata la pena base di un anno di reclusione e lire un milione di multa per il più grave reato di furto, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. ad anni tre, mesi sei e lire 1.200.000.

Relativamente a Russo Casimiro, relativamente ai reati di furto



28

pluriaggravato di ovini, detenzione porto abusivo di armi, va fissata la pena base di anni due e mesi due di reclusione e lire 800.000 di multa in relazione al più grave reato di furto, aumentata per continuazione ad anni tre e lire 1.000.000.

Riguardo a Bonello Salvatore, relativamente ai reati di detenzione e porto abusivo di armi, va fissata la pena base di anni due e mesi due di reclusione e lire 600.000 di multa per il reato di porto abusivo di armi, aumentata per continuazione con il reato di detenzione ad anni due, mesi sei di reclusione e lire 800.000 di multa.

Va inoltre revocata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, disposta nei confronti di Bonello Salvatore, mentre la stessa va sostituita, nei riguardi di Mulè Salvatore e Russo Casimiro, con quella temporanea per anni cinque.


Vanno revocate tutte le altre pene accessorie.

Va infine esclusa la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di Bonello Salvatore.

“ P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 623, 530, 544/3° comma, 629 e segg. C.P.P.

decidendo in sede di rinvio della Corte di Cassazione, a seguito di annullamento della sentenza resa dalla quarta sezione di questa Corte in data 15 dicembre 1994, revoca in sede di revisione la sentenza della Corte di Assise di Palermo del 2 febbraio 1982 e quella della Corte di Assise di appello di Palermo del 27 giugno 1984 limitatamente alla pronuncia di condanna di Mulè Rosario, Bonello Salvatore e Russo Casimiro in ordine ai delitti di associazione per delinquere, omicidio continuato ed aggravato in



persona di Russo Giuseppe e Costa Filippo, nonché ai connessi reati di armi e furto aggravato in pregiudizio di Governanti Elio ed assolve i predetti Mulè, Bonello e Russo dalle menzionate imputazioni per non aver commesso il fatto.

Determina la pena relativa agli altri reati (furto pluriaggravato di un gregge di ovini in danno di Damiani Antonino, ascritto a Russo Casimiro e Mulè Rosario ed altri reati di detenzione e porto abusivo di armi) in anni due, mesi sei di reclusione e lire 800.000 di multa per Bonello Salvatore, in anni tre, mesi sei di reclusione e lire 1.200.000 di multa per Mulè Rosario ed in anni tre di reclusione e lire 1.000.000 di multa per Russo Casimiro.


Sostituisce l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per anni cinque per Mulè Rosario e Russo Casimiro, esclude per Bonello Salvatore l'interdizione dai pubblici uffici e per tutti e tre i nominati imputati le altre pene accessorie.

Esclude infine la misura di sicurezza della libertà vigilata comminata a Russo Casimiro.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Palermo, 16/9/97

Il Cons. estensore



Il Presidente



Depositato in cancelleria
oggi 27-2-98

IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
- Dr. Rosaria Zanzarella -

La presente sentenza è divenuta irrevocabile

il 24-6-98

Palermo
22-6-98
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(D. S. R. Maria Luisa)

*Cauc. V Penale
+ ammissione*

N. 333/98 Reg. Del Camerali

O R D I N A N Z A

La Corte di Appello di Palermo, sez. I penale,
composta dai sig. ri:

- 1) Dott. Costantino Franco PRESIDENTE
- 2) Dott. Emma De Giacomo Consigliere
- 3) Dott. Gianluigi Pratola Giudice app.to

Riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la
seguinte

O R D I N A N Z A

Trilievato che con sentenza di revisione n. 8/98, n. 2/96 Reg. Rev.
del 16.9.1997 questa sezione della Corte d'Appello di Palermo ha
determinato la pena relativa ai reati di furto pluriaggravato di
un gregge di ovini in danno di Damiani Antonino ed altri reati di
detenzione e porto abusivo d'armi in anni tre, mesi sei di
reclusione e £ 1.200.000 di multa per Mulè Rosario;
visto il parere favorevole del P.G. per l'applicazione al
predetto dell'indulto per la sola pena pecuniaria;
ritenuto che sussistono le condizioni di legge per l'applicazione
dell'indulto nei termini indicati dal P.G.

P.Q.M.

ai sensi del D.P.R. 394/90,


dichiara condonata la pena pecuniaria di 1.200.000 di multa
irrogata a Mulè Rosario, nato a Camporeale il 24.6.1942,

62


giusta sentenza n. 8/98 della Corte d'Appello di Palermo,
sez. I penale, in data 16.9.1997.


Palermo, 4 novembre 1998


I CONSIGLIERI



IL PRESIDENTE



Depositato in Cancelleria
oggi = 4 NOV. 1998
IL CANCELLIERE


Copia conforme all'originale
Palermo, 4 NOV. 1998


332
98 RDE

Caric. V Jenuki
& ammissione

ORDINANZA

La Corte di Appello di Palermo, sez. I penale,
composta dai sig. ri:

- 1) Dott. Costantino Franco PRESIDENTE
- 2) Dott. Emma De Giacomo Consigliere
- 3) Dott. Gianluigi Pratola Giudice app.to

Riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la
seguinte

ORDINANZA

rilevato che con sentenza di revisione n. 8/98, n. 2/96 Reg. Rev.
del 16.9.1997 questa sezione della Corte d'Appello di Palermo ha
determinato la pena relativa ai reati di furto pluriaggravato di
un gregge di ovini in danno di Damiani Antonino ed altri reati di
detenzione e porto abusivo d'armi in anni tre di reclusione e £
1.000.000 di multa per Russo Casimiro;
visto il parere favorevole del P.G. per l'applicazione al
predetto dell'indulto per la sola pena pecuniaria;
ritenuto che sussistono le condizioni di legge per l'applicazione
dell'indulto nei termini indicati dal P.G.

P.Q.M.

ai sensi del D.P.R. 394/90,
dichiara condonata la pena pecuniaria di 1.000.000 di multa
irrogata a Russo Casimiro, nato a Carini il 18.7.1957,

22

giusta sentenza n. 8/98 della Corte d'Appello di Palermo,
sez. I penale, in data 16.9.1997.

Palermo, 4 novembre 1998

I CONSIGLIERI



IL PRESIDENTE



Depositato in Cancelleria

oggi **4 NOV. 1998**
IL CANCELLIERE

Copia conforme all'originale.
Palermo, il **4 NOV. 1998**



331/98RDe

Alle Sez. I penale
Sede x ammissione

ORDINANZA

La Corte di Appello di Palermo, sez. I penale,
composta dai sig. ri:

- 1) Dott. Costantino Franco PRESIDENTE
- 2) Dott. Emma De Giacomo Consigliere
- 3) Dott. Gianluigi Pratola Giudice app.to

Riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la
seguente

ORDINANZA

rilevato che con sentenza di revisione n. 8/98, n. 2/96 Reg. Rev.
del 16.9.1997 questa sezione della Corte d'Appello di Palermo ha
determinato la pena relativa ai reati di detenzione e porto
abusivo d'armi in anni due di reclusione e £ 800.000 di multa per
Bonello Salvatore;

visto il parere favorevole del P.G. per l'applicazione al
predetto dell'indulto per la sola pena pecuniaria;

ritenuto che sussistono le condizioni di legge per l'applicazione
dell'indulto nei termini indicati dal P.G.


P.Q.M.

ai sensi del D.P.R. 394/90,


dichiara condonata la pena pecuniaria di 800.000 di multa
irrogata a Bonello Salvatore, nato a Torretta il 2.7.1947,
giusta sentenza n. 8/98 della Corte d'Appello di Palermo,
sez. I penale, in data 16.9.1997.

Palermo, 4 novembre 1998

I CONSIGLIERI



IL PRESIDENTE



Depositato in Cancelleria

oggi - 4 NOV. 1998

IL CANCELLIERE



Copia conforme all'originale
Palermo, 4 NOV. 1998

